



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio I – Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale docente,  
educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale  
dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna.

e p.c. Alle OO.SS. regionali comparto scuola  
FLC CGIL, CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONFISAL,  
GILDA DEGLI INSEGNANTI.

**Oggetto: Integrazione alunni portatori di handicap: richieste di posti di sostegno in deroga**

**- a.s 2017/2018.**

Come è noto la sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 413 e 414 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, nelle parti in cui rispettivamente:

- viene fissato un limite massimo al numero dei posti di sostegno;
- viene esclusa la possibilità di assumere insegnanti in deroga, in presenza nelle classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente.

In conformità a tale pronuncia, l'art.19, comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n. 111), nel sancire che "l'organico di sostegno è determinato secondo quanto previsto dai commi 413 e 414 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244", tiene fermo il principio secondo cui "è possibile istituire posti in deroga, allorché si renda necessario per assicurare la piena tutela dell'integrazione scolastica". Conformemente alla menzionata pronuncia della Consulta, l'autorizzazione di posti di sostegno in deroga al predetto contingente può attivarsi esclusivamente nelle situazioni di particolare gravità, di cui all'art. 3 –comma 3- della legge 104/1992.

Di particolare interesse appare essere la parte della norma che stabilisce che le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, nei casi di valutazione della diagnosi funzionale costitutiva del diritto all'assegnazione del docente di sostegno all'alunno disabile, sono obbligatoriamente integrate da un rappresentante dell'INPS, che partecipa a titolo gratuito. Tale integrazione, ovviamente, è prevista solo per le nuove certificazioni.

Dirigente: Bruno E. Di Palma  
Responsabile del procedimento: Maria Serena Borgia, Tel. 051/3785311  
[mariaserena.borgia.bo@istruzione.it](mailto:mariaserena.borgia.bo@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio I – Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale docente,  
educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Con la presente nota si forniscono indicazioni operative in ordine ai criteri, termini e modalità di presentazione delle eventuali proposte di deroga per l'a.s. 2017/18, secondo modalità diverse rispetto ai decorsi anni scolastici.

Giova preliminarmente richiamare i principi affermati dalla Corte ed esplicitati dal Legislatore, che dovranno essere di guida ai Dirigenti Scolastici e alle SS.LL. nell'individuazione dei casi nei quali è consentito un intervento aggiuntivo di ore o di posti di sostegno.

I presupposti fondamentali per il ricorso alla deroga ineriscono prioritariamente alle condizioni individuali dell'alunno disabile sotto il profilo della gravità e tipologia dell'handicap.

La prima delle due condizioni è certificata dalle competenti strutture sanitarie. Ai sensi dell'art. 10, comma 5 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122) "nel verbale che accerta la sussistenza della situazione di handicap, deve essere indicata la patologia...e l'eventuale carattere di gravità in presenza dei presupposti previsti dall'art. 3, comma 3 della L. 5 febbraio 1992".

Spetta invece alla scuola individuare i casi in cui la tipologia dell'handicap richieda interventi di ordine didattico – formativo. E' infatti compito del Gruppo di lavoro di cui all'art.5, comma 2, del DPR 24.2.1994, in sede di elaborazione del piano educativo individualizzato, formulare proposte in ordine "alle risorse necessarie, ivi comprese quelle relative al numero di ore di sostegno". Lo scopo della deroga è infatti quello di assicurare "una specifica forma di tutela ai disabili che si trovino in particolare situazione di gravità", tenendo "in debita considerazione la specifica tipologia di handicap". Tale principio, affermato dalla Corte e ribadito dalla circolare ministeriale, con riferimento alle possibilità di stabilire ore aggiuntive di sostegno, è chiaramente esplicitato in via generale nel citato art. 10, comma 5 del D.L. 78/2010, secondo il quale "le ore di sostegno devono essere esclusivamente finalizzate all'educazione e all'istruzione, restando a carico degli altri soggetti istituzionali la fornitura delle altre risorse professionali e materiali necessarie per l'integrazione e l'assistenza dell'alunno disabile".

Come noto, tale norma è ancora vigente, nell'attuale formulazione, fino al 31/12/2018, atteso che l'art. 18 del D.Lgs. 13 aprile 2017, n.66, ha previsto l'abrogazione dei alcuni periodi del comma 5 del citato articolo a far data dal 1/1/2019.

Alla gravità e specificità dell'handicap, si aggiunge, quale condizione necessaria per la concessione della deroga, l'aver "esperito tutte le possibilità previste dalla normativa" (quali la piena utilizzazione delle

2

Dirigente: Bruno E. Di Palma  
Responsabile del procedimento: Maria Serena Borgia, Tel. 051/3785311  
[mariaserena.borgia.bo@istruzione.it](mailto:mariaserena.borgia.bo@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio I – Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale docente,  
educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

risorse già presenti nella scuola, la flessibilità oraria, ecc.). Giova, al riguardo, ribadire il principio ormai consolidato secondo il quale l'insegnante di sostegno è assegnato alla classe, e per la classe svolge la propria attività, riservando ovviamente particolare attenzione all'integrazione in dette attività dell'alunno disabile. La determinazione delle ore di sostegno necessarie per ogni alunno deve quindi discendere dalla valutazione della gravità da un punto di vista formativo ma anche del contesto in cui l'alunno è inserito (numero degli alunni della classe, tempo, organizzazione) e dallo specifico progetto educativo. Tali considerazioni impongono l'assunzione di decisioni oculate che, nel doveroso rispetto dei diritti dell'alunno disabile secondo le indicazioni fornite dalla Corte Costituzionale e dalle norme richiamate, evitino automatismi (un certificato di gravità = una deroga), che talora non incidono positivamente sull'efficacia dell'intervento didattico, non fanno crescere le scuole sotto il profilo di un concreto esercizio dell'autonomia organizzativa e si traducono in un ingiustificato aggravio di spesa.

A tale ultimo riguardo si richiama l'attenzione delle SS.LL. sul fatto che "anche i posti di sostegno concorrono a raggiungere l'obiettivo di contenimento della spesa" e che pertanto è necessaria "un'attenta valutazione e programmazione delle risorse al fine di contenere l'istituzione di ulteriori posti entro lo stretto necessario in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale".

Lo scrivente delega le SS.LL., con riferimento all'a.s. 2017/18, all'autorizzazione puntuale delle sole ore in deroga, tra quelle già autorizzate nel decorso anno scolastico, per le quali non siano mutate, nel passaggio di anno scolastico, le condizioni oggettive già a suo tempo esaminate dall'apposita Commissione Tecnica istituita presso questo U.S.R. Per la quantificazione dei posti autorizzati alle province di pertinenza, si fa rinvio ai decreti n. 1117 del 12.10.2016 e n. 1407 del 31.10.2016 e ai file successivamente trasmessi in via riservata ai Dirigenti degli Uffici di ambito territoriale, contenenti le tabelle analitiche con l'indicazione degli alunni per i quali la Commissione ha ritenuto sussistente la situazione di gravità e la quantificazione delle rispettive ore.

Al fine di permettere alla Commissione Tecnica appositamente costituita di formulare correttamente le proposte di assegnazione delle ore in deroga, le SS.LL. faranno presente ai Dirigenti Scolastici che, dopo aver ricevuto la dotazione organica di sostegno per l'a.s. 2017/18, dovranno provvedere ad attribuire puntualmente a ciascuno studente disabile, prima di formulare la richiesta di eventuali ore in deroga, la dotazione organica di cui si potrà avvalere durante il prossimo anno scolastico.

3

Dirigente: Bruno E. Di Palma  
Responsabile del procedimento: Maria Serena Borgia, Tel. 051/3785311  
[mariaserena.borgia.bo@istruzione.it](mailto:mariaserena.borgia.bo@istruzione.it)



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio I – Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale docente,  
educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Le comunicazioni riguardanti le ore in deroga saranno presentate alla Commissione seguendo 3 modelli predefiniti, secondo quanto descritto in seguito.

- Modello “A” – in esso devono essere inserite le assegnazioni relative agli studenti con disabilità che usufruivano già di ore in deroga nel decorso anno scolastico, nei SOLI CASI IN CUI NON SIANO MUTATE, NEL PASSAGGIO DI ANNO SCOLASTICO, LE CONDIZIONI OGGETTIVE GIA’ A SUO TEMPO ESAMINATE DALLA COMMISSIONE TECNICA. Per questi casi, le SS.LL. dovranno riportare l’assegnazione oraria complessiva dello scorso anno scolastico (nel modello, occorre inserire il numero complessivo di ore di sostegno che funzionerà nella classe, inoltre specificare il monte ore di sostegno assegnato all’alunno e il numero di ore di sostegno in deroga autorizzate). Nel caso in cui, rispetto al decorso anno scolastico, non siano mutate le condizioni ma sia variata soltanto la dotazione organica “di partenza” al netto della deroga, **occorre confermare il monte ore** attribuito all’alunno nel decorso anno scolastico, incrementando poi le ore in deroga secondo necessità. Occorre ricomprendere in questo elenco i ragazzi che risultano privi di assegnazione di ore in organico, secondo quanto specificato al punto precedente, ma già beneficiari di ore in deroga nel decorso anno scolastico: anche in questi casi occorre riconfermare il monte ore dell’a.s. 2016/17. Nel caso in cui vi siano casi di alunni disabili già destinatari di ore in deroga lo scorso anno scolastico per i quali siano mutate le condizioni oggettive già esaminate, questi vanno inseriti nel modello “B” di cui al successivo paragrafo, evidenziati specificando che si tratta di alunni che avevano già ore in deroga ed inserendo una richiesta di ore in deroga sulla base della dotazione organica assegnata per l’anno scolastico 2017/18.
- Modello “B” – contiene le richieste relative agli studenti con disabilità beneficiari di quote orario (organico 2017/18), per i quali le SS.LL., nel rigoroso rispetto delle indicazioni fornite sopra e previa attenta valutazione delle richieste avanzate dalle istituzioni scolastiche, valuteranno necessaria l’attribuzione di ore o posti di sostegno in deroga. Per questi casi, occorrerà riportare la richiesta puntuale di ore in deroga. In questo modello sono comprese le richieste di incremento delle ore in deroga per i casi di alunni che già usufruiscono di ore in deroga nell’a.s. 2016/17.
- Modello “C” – in esso devono essere inserite le richieste relative agli studenti con disabilità rimasti “con ore zero” per mancata dotazione organica attribuibile; in questi casi le SS.LL. dovranno formulare una proposta di assegnazione oraria, da sottoporre al vaglio della Commissione Tecnica.



*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna*

*Ufficio I – Funzione Vicaria. Affari Generali. Personale docente,  
educativo ed A.T.A. Legale, contenzioso e disciplinare*

Nel caso in cui si verifichi il caso di studenti rimasti con ore zero da dotazione organica ma già assegnatori di ore in deroga nel decorso anno scolastico, qualora non siano mutate le condizioni rispetto allo scorso anno, devono essere inseriti SOLO nel modello "A" di cui al precedente paragrafo, confermando il monte ore attribuito nel decorso anno scolastico.

Le suddette richieste ed assegnazioni saranno precedute da una puntuale ricognizione del numero degli alunni disabili frequentanti le scuole della provincia di competenza e saranno accompagnate da una relazione sintetica sulle scelte operate.

Nei modelli allegati alla presente, le patologie sono state codificate, quindi occorre inserire una sola patologia per cella, selezionando dal menù a tendina. Per ogni caso, sono state previste fino a un massimo di 6 patologie, quindi 6 relative colonne (indicare una patologia per ciascuna colonna). È possibile inserire valori non compresi nel menù tendina, in questo caso appare una segnalazione. Rispetto ai modelli degli anni precedenti, sono state escluse le informazioni riguardanti il personale educativo ed i docenti in esubero presenti nell'istituzione scolastica, mentre è stata inserita l'informazione riguardante la sussistenza della disabilità ex art.3 comma 3 della legge n.104.

La documentazione di cui trattasi dovrà pervenire a questo Ufficio ad entrambi gli indirizzi e-mail [mariaserena.borgia.bo@istruzione.it](mailto:mariaserena.borgia.bo@istruzione.it) e [direzione-emiliaromagna@istruzione.it](mailto:direzione-emiliaromagna@istruzione.it) entro il 13 giugno 2017.

Il Direttore Generale  
Stefano Versari

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993)

5

Dirigente: Bruno E. Di Palma  
Responsabile del procedimento: Maria Serena Borgia, Tel. 051/3785311  
[mariaserena.borgia.bo@istruzione.it](mailto:mariaserena.borgia.bo@istruzione.it)